

Comune di Bardonecchia

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4_2022_ODR del 16 marzo 2022

Il sottoscritto TIBALDI Dott. Piergiacomo, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia (TO), nominato con deliberazione consiliare n. 22 del 25 maggio 2021 per il triennio 01 giugno 2021/31 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge:

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.



VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2021 avente ad oggetto **“REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – APPROVAZIONE**

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, per analogia con la precedente disciplina sull'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) e ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 832 lettera a), apportare una variazione all'art 27 del Regolamento di cui sopra riscrivendo il comma 2 come di seguito indicato:

Art. 27 – Riduzioni

.....OMISSIS

2. *Per le occupazioni relative agli spettacoli viaggianti e circensi, in considerazione del loro carattere ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'occupazione, viene riconosciuto sempre l'abbattimento del 80 per cento della tariffa.*

Le superfici utili al fine del calcolo del Canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

a) *50% dell'effettiva superficie fino a 100 mq.*

b) *25% dell'effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq. E fino a 1000mq.*

c) 10% dell'effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

La disciplina di cui al punto c) si applica anche alle occupazioni generiche

.....OMISSIS

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 pubblicato in GU n 309 del 30/12/2021 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;

RICHIAMATO inoltre il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto convertito in Legge n. 15 del 25/02/2022 pubblicata in G.U. n. 49 del 28/02/2022 con il quale viene ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Torino, lì 16 marzo 2022

IL REVISORE DEI CONTI


Dott. Piergiacomo Tibaldi